

L.R. 18-5-2004 n. 12

Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004.

Publicata nel B.U. Piemonte 20 maggio 2004, n. 20.

Capo I - Disposizioni in materia di concessioni e di consorzi

Art. 1

Modifica della [L.R. n. 20/2002](#), e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della [legge regionale 5 agosto 2002, n. 20](#) (Legge finanziaria per l'anno 2002), dopo la parola: "idrauliche" sono inserite le seguenti: "nonché alla determinazione dei relativi canoni".
2. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), della [L.R. n. 20/2002](#) ⁽³⁾, la Giunta regionale, per ciò che concerne il rilascio delle concessioni relative all'utilizzo delle pertinenze idrauliche e la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni stesse, si attiene alle disposizioni e ai criteri di seguito indicati:
 - a) l'occupazione di aree del demanio idrico, con o senza realizzazione di manufatti, è soggetta al rilascio di concessione da parte della Regione;
 - b) per il caso di presentazione di domande concorrenti sul medesimo bene, si procede all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure ad evidenza pubblica;
 - c) i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella di cui all'allegato A della presente legge, e sono soggetti a rivalutazione triennale in base alla media del tasso di inflazione programmato relativo al triennio di riferimento, come individuato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre del terzo anno di validità; la tabella di cui all'allegato A può essere integrata o modificata con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto di criteri di analogia e proporzionalità con i canoni già definiti;
 - d) a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono previste riduzioni ed esenzioni dal canone a favore degli enti pubblici e delle loro associazioni, nonché per particolari tipologie di concessione, come meglio precisato nella tabella di cui all'allegato A;
 - e) la durata della concessione non può essere superiore a nove anni e può essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici, o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione, o per garantire un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene;
 - f) il procedimento per il rilascio della concessione è soggetto al pagamento di spese di istruttoria e sopralluogo, che sono definite diversamente in relazione al tipo di utilizzo richiesto, secondo quanto precisato nella tabella di cui all'allegato A;
 - g) a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione, restituibile alla scadenza su richiesta del concessionario; l'entità della cauzione è pari a due annualità del canone, ma può essere diversamente determinata in relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi;
 - h) le province, i comuni e le comunità montane, nonché le loro forme associative, non sono tenuti al versamento degli oneri di cui alle lettere f) e g).
3. I canoni come definiti dalla presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2004:
 - a) alle occupazioni autorizzate provvisoriamente dagli uffici regionali competenti;
 - b) alle occupazioni in corso al 31 dicembre 2000 e oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 86 del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) (in materia di conferimento

di funzioni alle regioni e agli enti locali) e delle relative disposizioni di attuazione, per le quali non risulti formalizzato un provvedimento di concessione.

4. Per le occupazioni di cui al comma 3, lettera a), gli uffici regionali competenti provvedono d'ufficio al rilascio delle relative concessioni e procedono alla richiesta del canone dovuto per il 2004 e di un indennizzo per l'occupazione extracontrattuale per gli anni precedenti quantificato secondo i criteri stabiliti con [Delib.G.R. 22 ottobre 2001, n. 31-4182](#) e successivi provvedimenti attuativi ⁽⁴⁾.

5. Per le occupazioni di cui al comma 3, lettera b), per le quali, pur in mancanza di concessione, si riscontra la presenza di una regolare autorizzazione idraulica ai sensi del [regio decreto 25 luglio 1904, n. 523](#) (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e sono stati sempre regolarmente effettuati i versamenti richiesti dallo Stato o dalla Regione, gli uffici regionali competenti provvedono a richiedere agli utilizzatori la presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria.

Allegato A

**Tabella "Canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche"
(Art. 1, comma 1, lettera C))**

Servitù (occupazioni, anche in subalveo o in proiezione, di aree demaniali con manufatti e attraversamenti)		CANONE IN EURO
Attraversamenti con linee elettriche aeree senza occupazione di area demaniale con pali (art. 7, legge n. 8/1949 successive modifiche ed integrazioni)	tensione fino a 400 V	4,00
	tensione da 400 V sino a 30000 V	61,00
	tensione da 30000 V sino a 150000 V	80,00
	tensione da 150000 V sino a 250000 V	123,00
	tensione superiore a 250000 V	185,00
Attraversamenti aerei con linee telefoniche, impianti a fune per il trasporto di persone, linee elettriche con infissione di pali,		160,00
Attraversamenti in subalveo con linee elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti,		160,00
Attraversamenti con ponti, passerelle, guadi	Uso agricolo, familiare, residenziale	160,00
	Uso commerciale o industriale	320,00

Copertura dei corsi d'acqua per scopo di viabilità, igiene pubblica, parcheggio, area attrezzata, altri utilizzi	uso pubblico	4,00/mq (minimo 160,00)
	uso privato, residenziale, industriale	Valore di mercato sulla base del valore delle aree limitrofe (minimo 250,00)
	uso agricolo	Valore calcolato in base alle tabelle della Commissione provinciale espropri (minimo 160,00)
Posa di tubazioni per lo scarico di acque	Meteoriche, private o agricole	160,00 (+ 5,00/ml per eventuale occupazione di area demaniale con tubatura)
	industriali, fognarie o provenienti da impianti di depurazione gestiti da privati	500,00 (+ 10,00/ml per eventuale occupazione di area demaniale con tubatura)
	fognarie o provenienti da impianti di depurazione gestiti da enti pubblici	160,00 (+ 5,00/ml per eventuale occupazione di area demaniale con tubatura)
Opere di difesa e di sistemazione idraulica (muri di contenimento, briglie, scogliere,)	realizzate da enti locali o da privati sul confine dell'area demaniale	NESSUN CANONE
	realizzate da privati interamente su area demaniale	160,00

Uso di pertinenze (occupazione di aree pertinenziali al demanio idrico per finalità agricole, produttive, sportive, ricreative)		CANONE IN EURO
Occupazione di pertinenze idrauliche per interventi di ripristino e recupero ambientale (D.Lgs. n. 152/1999 , art. 41)		NESSUN CANONE
Uso di pertinenze idrauliche o alvei in disuso per uso agricolo		Valutazione secondo legge n. 203/1982 successive modifiche ed integrazione
Occupazione di pertinenze idrauliche o alvei in disuso per usi diversi (aree di sfogo, piazzali, deposito, riserve di caccia,		Stima secondo i valori unitari di cui alla tabella B allegata alla legge n. 326/2003
Appostamenti fissi di caccia, previa autorizzazione della Provincia, con o senza capanno		160,00
Posizionamento di cartelli pubblicitari o simili su pali o pilastrini		250,00

Concessione brevi (utilizzo temporaneo di aree demaniale per periodi inferiori all'anno)		CANONE IN EURO
- Occupazione per brevi periodi per manifestazioni o per uso turistico, sportivo, ricreativo; - attraversamenti provvisori	Fino a 15 giorni	NESSUN CANONE
	Oltre 15 giorni e fino a 1 anno	160,00
Occupazione temporanea per		

manutenzione argini con o senza taglio di alberi, limitatamente alle sponde e alle aree di asservimento idraulico	Enti pubblici e privati	Valore delle piante tagliate
Manutenzione ponti, guadi o altre opere già concesse		NESSUN CANONE
Transito arginale		160,00/km o frazioni inferiori
Concessione per taglio piante e sfalcio erba		80,00 + Valore delle piante tagliate
Occupazione temporanea per esecuzione di indagini, rilievi, campionamenti	Enti pubblici	NESSUN CANONE
	privati	160,00 (per occupazione superiori ai 15 gg.)

Riduzioni ed esenzioni dal canone:

Per le concessioni rilasciate agli enti locali, alle loro associazioni e consorzi e agli altri enti pubblici, si applica un canone pari al dieci per cento del canone stabilito ai sensi della presente tabella, con un minimo di **80,00 euro**.

Sono escluse dall'applicazione del canone

- a)** le concessioni relative agli attraversamenti carrabili su strade di proprietà della Regione Piemonte, delle province, dei comuni e delle comunità montane;
- b)** le concessioni rilasciate ad enti strumentali della Regione Piemonte.

Spese di istruttoria e sopralluogo:

Domande di concessione per servitù e concessione breve:	euro	50,00
Domande di concessione per l'uso di pertinenze:	euro	150,00
Domande di subentro e di rinnovo:	euro	25,00

Per le manutenzioni non sono richieste spese istruttorie.

Nota finale

Per gli usi non espressamente previsti nella presente tabella, il canone è determinato con riferimento a casi analoghi.